

STATUTO

RI.SO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA SANT'AGOSTINO
23

Numero REA: ME - 192846

Codice fiscale: 02787960836

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

PATTI SOCIALI

TITOLO I

Denominazione-Sede-durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, in conformità alla vigente legislazione in materia di società cooperative ed, in particolare, alla legge n.381 del 08 Novembre 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, la società cooperativa a mutualità prevalente denominata "RI.SO - Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 - Norme Applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, dalla legge 381/1991 e dalle altre leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Società a responsabilità limitata.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Art. 3 - Sede

La Cooperativa ha sede sociale nel Comune di Messina all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 5 - Scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, alla quale i soci prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini tramite lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. b, della legge 381/1991.

In relazione a ciò la Cooperativa si propone:

- a) il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale di cui alla legge 381/1991;
- b) la promozione del volontariato in tutte le sue forme ai sensi della legge quadro 266/1991;
- c) la promozione del servizio civile nazionale e delle sue finalità ai sensi della legge 64/2001;
- d) la promozione della libera e spontanea cooperazione ed il rafforzamento del movimento cooperativo italiano anche tramite l'adesione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad una delle associazioni nazionali di categoria o ad altri organismi economici o sindacali che si propongono scopi inerenti attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la Cooperativa rispetta il

principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 6 - Oggetto

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) l'attività di pulizia, la manutenzione, la gestione degli immobili e degli edifici pubblici e privati ad uso civile, sociale, artigianale, industriale, ospedaliero, nonché l'attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, di servizi integrati e multiservizi, di global service;
 - b) l'attività di curare l'igiene urbana ed in particolare l'attività di scerbatura, sterratura, spazzatura e lavaggio di strade, canali, aree pubbliche e private, la pulizia di caditoie stradali ed espurgo pozzi neri, l'attività di sgombero neve, di pulizia delle spiagge, le attività forestali e di giardinaggio in genere;
 - c) La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi;
 - d) La raccolta differenziata dei rifiuti, la selezione, la cernita, il trasporto, il recupero ed il loro riciclaggio, la trasformazione e la vendita dei prodotti ottenuti. La costruzione e la gestione di centri di stoccaggio di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e/o tossici e nocivi, nonché l'attività di realizzazione e gestione di impianti per le operquote di smaltimento e/o recupero rifiuti così come definito dagli allegati b), c), d) al decreto legislativo 5 febbraio 97, n. 22;
 - e) La costruzione e gestione di stazioni e di impianti per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero, quali:
 - stazioni di trasferimento e di raccolta dei rifiuti urbani raccolti anche in modo differenziato;
 - impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico dei rifiuti, di termodistruzione, impianti di depurazione, di compostaggio, di produzione biogas e combustibile, di termovalorizzazione; impianti di recupero e trasformazione in genere;
 - impianti di discarica di inerti, di discarica di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non.
 - f) L'intermediazione e il commercio dei rifiuti;
 - g) La bonifica dei siti e del territorio.
- La società potrà inoltre;
- h) Esercitare trasporto di merci per conto terzi in proprio o con autoveicoli di proprietà dei singoli soci conferiti in uso o comodato alla Società Cooperativa. Il socio della Cooperativa può essere anche affittuario o comproprietario dell'automezzo purché conferito alla società per lo svolgimento degli scopi sociali;
 - i) Istituire e gestire officine, autorimesse, stazioni di servizio, servizi di pronto soccorso stradale e autoparchi;
 - l) Istituire e gestire parcheggi a pagamento, stalli di sosta, in proprio o in appalto e/o concessione da Enti Pubblici e/o Privati e servizi di rimozione veicoli o blocco degli stessi con attrezzi a chiave applicati alle ruote senza o con onere di custodia;
 - m) svolgere servizi di facchinaggio e trasloco;
 - n) Istituire e gestire servizi di lavanderia, stireria e rammendo e manutenzione dei relativi impianti;
 - o) Istituire e gestire servizi di mensa, ristorazione e cucina, e manutenzione dei relativi impianti;
 - p) Gestire servizi di accalappiacani, istituire e gestire canili e ricoveri per animali in genere;
 - q) svolgere la manutenzione e la gestione di impianti sportivi polivalenti, di aree verdi, e di parchi;
 - r) svolgere attività di ricerca di mercato, progettazione, attivazione di corsi formativi, studi e seminari, di adempimenti tecnici, amministrativi, contabili e assicurativi;

s) istituire corsi di addestramento professionale per programmatori, operatori su personal computer, operatori di video scrittura, istituire e gestire scuole e/o istituti di addestramento professionale;

t) Curare attraverso la stampa, la cinematografia, la televisione nazionale e via cavo, la produzione e la diffusione di quanto può concorrere alla formazione ed allo sviluppo della cultura popolare con particolare riguardo alla formazione e all'aggiornamento professionale e tecnico di quanti si interessano alla cooperazione.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- costituire gruppi cooperativi paritetici, associazioni di imprese, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono attività analoga e comunque accessoria alle proprie attività;
- dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori, diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti o il credito, se consentito dalla legge e nei limiti da questa imposti;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni, ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per agevolare e facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, o a favore di altre cooperative, se consentito dalla legge e nei limiti da questa imposti.
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, conformemente a quanto stabilito dalle leggi speciali in materia, una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto con l'espresso divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico.
- agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale tramite la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e lo sviluppo aziendale.
- emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

TITOLO III

Soci

Art. 7 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I soci sono divisi in sette categorie, ognuna iscritta in un'apposita sezione del libro soci:

Soci Cooperatori:

1. soci lavoratori ordinari:

Possono essere soci lavoratori ordinari i lavoratori maggiorenni di ambo i sessi, che esercitino arti o mestieri attinenti la natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa o che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

E' consentita l'ammissione a soci lavoratori ordinari di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

2. soci lavoratori persone svantaggiate, come previsti dall'art. 4 della legge 381/1991:

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. soci volontari, come previsti dall'art. 2 della legge 381/1991:

Possono essere ammessi soci volontari maggiorenni di ambo i sessi che prestano la loro attività gratuitamente in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle dei soci lavoratori e ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. soci ammessi alla categoria speciale, come previsti dall'art. 2527 del codice civile:

L'Organo Amministrativo può ammettere soci cooperatori a una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa;

in quantità non superiore ad un terzo del numero totale dei soci cooperatori e per un periodo che non potrà superare i cinque anni.

Nel caso di cui alla lettera a) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. l'ammontare delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci lavoratori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e di esercitare il diritto di voto solamente per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore o nell'organo di controllo e non ha diritto al rimborso. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del

periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto per gli altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare all'interessato la delibera di ammissione a socio cooperatore, secondo le modalità e con gli effetti previsti per tale categoria di soci.

Soci Finanziatori:

5. soci persone giuridiche, come previsti dall'art. 11 della legge 381/1991:

Possono essere ammessi soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa. Ai soci persone giuridiche possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti, in relazione al rapporto tra i conferimenti posseduti e l'ammontare minimo di quote stabilito per l'ammissione e a condizione che il totale dei voti dei soci persone giuridiche non superi il limite di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. I rappresentanti dei soci persone giuridiche possono essere eletti amministratori o componenti dell'organo di controllo, purché la maggioranza degli amministratori e dei sindaci sia costituita da soci cooperatori.

6. soci sovventori, come previsti dall'art. 4 della legge 59/1992:

Possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, al fine di acquisire conferimenti destinati alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Ai soci sovventori possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti, in relazione al rapporto tra i conferimenti posseduti e l'ammontare minimo di quote stabilito per l'ammissione, o di altro criterio stabilito in fase di emissione delle quote di sovvenzione, e a condizione che il totale dei voti dei soci sovventori non superi il limite di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli amministratori e dei sindaci sia costituita da soci cooperatori. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote nominative.

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, al socio sovventore verrà riconosciuto il rimborso delle quote sottoscritte e versate..

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse ;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori di quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci lavoratori cooperatori.

7. soci possessori di strumenti finanziari, come previsti dall'art. 2526 del codice civile:

Possono essere ammessi soci finanziatori possessori di strumenti finanziari, sia le persone fisiche che giuridiche, interessati alla sola partecipazione finanziaria rappresentata dal possesso di strumenti di capitale di rischio, partecipativi, o di strumenti di capitale di debito, non partecipativi. Ai possessori di strumenti finanziari partecipativi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale e non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori e più di un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Art. 8 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- 1) Persone Fisiche:
 - a. Cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, la categoria di socio per cui si fa domanda;
 - b. la qualifica professionale, l'effettiva attività svolta, stato di lavoro e specifiche competenze possedute;
 - c. l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla

legge;

d. la dichiarazione di ben conoscere il presente statuto e di attenersi ad esso, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Le persone svantaggiate dovranno inoltre allegare idonea documentazione attestante il tipo ed il grado di svantaggio.

2) Persone Giuridiche:

a) denominazione, sede legale, data di costituzione, partita iva, la categoria di socio per cui si fa domanda;

b) l'effettiva attività svolta e la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere e di versare, il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

d) la dichiarazione di ben conoscere il presente statuto e di attenersi ad esso, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Le persone giuridiche dovranno inoltre allegare lo statuto sociale, il certificato di iscrizione alla camera di commercio, la delibera di adesione, il nominativo autorizzato a rappresentarle nei rapporti con la cooperativa, l'ultimo bilancio d'esercizio.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti per l'ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale sottoscritto.

L'ammontare minimo delle quote da sottoscrivere per l'ammissione è:

a. soci lavoratori stabilito dall'assemblea; 25,00 (venticinque virgola zero zero) euro;

b. soci volontari il minimo stabilito dalla legge;

c. soci finanziatori stabilito dall'assemblea almeno 500,00 (cinquecento virgola zero zero) euro.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sottoscritto, l'eventuale sovrapprezzo e la tassa di ammissione, secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Trascorsi sessanta giorni senza che detti versamenti siano stati effettuati la delibera diventerà inefficace.

Art. 9 Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- dei conferimenti sottoscritti con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 17;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) all'osservanza della struttura organizzativa e delle disposizioni impartite nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato e in relazione alle esigenze di sviluppo e

di crescita della Cooperativa.

- d) a non esercitare in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa.
- e) a comunicare tempestivamente qualunque modifica sopravvenuta alle dichiarazioni e alle informazioni contenute o allegate alla domanda di ammissione.

I soci volontari non sono obbligati a versare la tassa di ammissione e il sovrapprezzo.

I soci inseriti nella categoria speciale non sono obbligati a versare il sovrapprezzo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

Art. 11 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si senta più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione secondo la clausola arbitrale del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda i rapporti sociali dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o che comunque viene meno agli obblighi assunti e stabiliti dal presente statuto;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole

inadempimento degli obblighi sociali;

f) che, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre assemblee consecutive;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

La deliberazione di esclusione va comunicata al socio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo la clausola arbitrale del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 17 la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 14 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale (mutualistico) è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV **RISTORNI**

Art. 16 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Il ritorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità a criteri che tengano conto delle mansioni svolte, delle qualifiche e/o livelli di riferimento previsti per prestazioni analoghe dal Contratto Collettivo adottato, delle giornate effettivamente lavorate, dei progetti attuati e gli obiettivi raggiunti.

La ripartizione dei ristorni a ciascun socio potrà avvenire mediante emissione di nuove quote.

TITOLO V **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 17 Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
- f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico (o per la ristrutturazione - potenziamento aziendale) formato da quote nominative sottoscritte dai soci sovventori, se costituito.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera b), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904"

Art. 18 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 8.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la

entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

Art. 19 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura stabilita dalla legge del 3% (tre per cento);
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f) dell'art. 17.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

Art. 19 bis - E' fatto divieto alla Cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 Assemblea dei soci

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la eventuale nomina dei sindaci;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 21 Assemblee

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea della Società può essere convocata e riunirsi, in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una seconda convocazione, che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione - oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato ai soci nonchè agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale, a cura dell'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, spediti ai soci all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando partecipino all'adunanza tutti i soci e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Il diritto di intervento nelle assemblee, a discrezione dell'organo amministrativo, può essere esercitato mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dell'avente diritto con modalità full audio/video.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

E' fatta eccezione per le delibere assembleari di scioglimento e messa in liquidazione della società per l'adozione delle quali, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti dei voti dei soci aventi diritto a voto.

Art. 23 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; ciascun socio finanziatore, invece, potrà avere più voti purché complessivamente il numero dei voti dei soci finanziatori non sia superiore a un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 10 (dieci) soci. Per i soci speciali si applica l'art. 7 punto 4 del presente statuto.

Art. 25 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei

presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre ad un massimo di cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi sociali e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 C.C., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di

esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

L'amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatari delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 27 Organo di controllo

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 i soci devono nominare un Organo di Controllo o di un Revisore ai sensi dello stesso articolo.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I soci, nel nominarlo, determinano il compenso.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 28 Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di

quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 30 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

FIRMATO: GIUSEPPE BRUNI Notaio in Messina

E' copia conforme all'originale del documento cartaceo su supporto informatico ai sensi dell'art.22 commi 1, 2 e 3 del d.l. 82 del 7.3.2005 che si trasmette al registro imprese